



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**  
 Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

### IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 8140 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, relativamente al personale docente della scuola primaria, infanzia ed educativo per il triennio 2014/17;
- VISTA** la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di scuola dell'Infanzia, presentata il 3.05.14 dalla docente Soldati Elisabetta (05.08.71 VI);
- CONSIDERATO** che la suddetta docente, non avendo più presentato domanda di aggiornamento dall'anno 2007, è stata cancellata automaticamente dal sistema informativo del MIUR in quanto, in base alle vigenti disposizioni, la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle GAE e non prevede un nuovo inserimento ma esclusivamente l'aggiornamento/conferma della propria posizione per coloro già inclusi in graduatoria;
- PRESO ATTO** della sentenza del Tribunale di Treviso, sez. Lavoro, n. 145/2016 del 17.03.2016, che ha accolto il ricorso presentato dalla suddetta docente, confermando la sussistenza dell'interesse della medesima al reinserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di scuola dell'Infanzia per il triennio 2014/17 con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre a quello relativo all'aggiornamento;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso;

### DISPONE

Per quanto citato in premessa, il reinserimento nella terza fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento di scuola dell'Infanzia di questa provincia per il triennio 2014/17 della docente Soldati Elisabetta (05.08.71 VI), con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre a quello relativo all'aggiornamento, così come previsto dalla sopra citata sentenza: Scuola Infanzia punti 209.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente, sono invitate a trasferire la posizione dell' aspirante dalla 2<sup>a</sup> fascia alla 1<sup>a</sup>, assegnando il punteggio sopraindicato.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

F.to Il Dirigente  
 dott.ssa Barbara Sardella